



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
TRAPANI

Ordinanza

Disposizioni inerenti alla ripartizione degli ormeggi nei porti di Favignana e Levanzo

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Trapani:

- VISTI** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 (G.U. 4 febbraio 1994) – “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le proprie Ordinanze n. 50/97 del 12 giugno 1997 e n. 20/2014 del 17 aprile 2014 inerenti alla disciplina degli ormeggi nel Porto di Favignana;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 35/2019 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto il Regolamento del porto di Levanzo;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 141/2023 del 24/04/2023 avente ad oggetto: Disposizioni inerenti alla ripartizione degli ormeggi nei porti di Favignana e Levanzo;
- CONSIDERATO** che tali disposizioni hanno dato risultati positivi in termini di sicurezza portuale e della navigazione;
- CONSIDERATO** gli esiti della riunione tenutasi in data 04/04/2024 con gli operatori del settore e con i rappresentanti del Comune di Favignana e dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi;
- TENUTO CONTO** delle esigenze di carattere operativo-portuale connesse all’incremento del traffico navale nel periodo estivo all’interno del ristretto bacino portuale di Favignana e di quello di Levanzo;
- TENUTO CONTO** della limitata disponibilità di banchine destinate alle navi da traffico adibite al trasporto passeggeri e della ristrettezza degli specchi acquei portuali destinati all’evoluzione delle unità;
- SENTITO** il titolare pro tempore dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana;
- RITENUTO NECESSARIO** assicurare i collegamenti marittimi di linea con le Isole di Favignana e di Levanzo nel periodo di maggiore affluenza di turisti e garantire la continuità territoriale ai residenti;
- RITENUTO NECESSARIO** procedere all’emanazione di disposizioni volte a prevenire situazioni di pericolo in ambito portuale nell’arco di tempo in cui è previsto un aumento delle unità da traffico e da diporto in arrivo e partenza dai porti di Favignana e Levanzo;

ORDINA

Art. 1

(Ripartizione degli ormeggi nel porto di Favignana)

Nel periodo compreso **tra il 01 giugno e il 30 ottobre di ogni anno**, l’ormeggio delle unità autorizzate ad ormeggiare presso la Banchina San Leonardo (lato Nord-Ovest) del porto di Favignana è consentito per il tempo strettamente necessario per compiere le operazioni

commerciali, al termine delle quali dovranno liberare immediatamente il posto assegnato, uscendo dall'ambito portuale.

L'accosto in banchina per l'imbarco dei passeggeri potrà avvenire non prima di 15 minuti rispetto alla prevista partenza.

Le suddette navi, nei casi in cui non vi sia necessità di liberare nell'immediatezza la banchina una volta terminate le operazioni commerciali, potranno richiedere all'Ufficio locale marittimo di Favignana l'autorizzazione a rimanere all'ormeggio dal termine delle operazioni di sbarco dei passeggeri sino alla successiva partenza. Analogamente, le citate navi potranno richiedere, altresì, l'autorizzazione a sostare alla fonda in ambito portuale, nelle zone consentite. La locale Autorità marittima valuterà di volta in volta tali richieste, tenendo in considerazione le effettive esigenze di sicurezza ed operatività portuale.

Resta ferma la facoltà della locale Autorità marittima, nell'ambito dei poteri di cui agli artt. 62 e ss. del Codice della Navigazione, di disporre comunque il disormeggio delle suddette unità in qualsiasi momento.

Durante il predetto periodo, presso la Banchina San Leonardo è fatto divieto assoluto di ormeggio alle unità da diporto. Sono fatti salvi eventuali diritti di occupazione del suolo demaniale marittimo acquisiti in forza di provvedimenti ex art. 34 e 36 del Codice della Navigazione.

Art. 2 ***(Ormeggio nel Porto di Levanzo)***

Nello stesso periodo di cui all'articolo precedente, l'ormeggio delle unità autorizzate ad ormeggiare presso la testata del "Pontile di Levante" del porto di Levanzo è consentito in assenza di mezzi di linea Ro-Ro, occupando esclusivamente lo specchio acqueo antistante la testata del molo.

Gli armatori delle unità che effettuano il trasporto passeggeri non di linea dovranno presentare all'Ufficio Locale Marittimo di Favignana, entro il 30 aprile di ogni anno, una programmazione degli accosti presso la testata del pontile di Levante. Nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 30 agosto sarà consentito l'ormeggio di massimo n°3 (tre) unità contemporaneamente.

Nel caso in cui la suddetta programmazione preveda la sosta in porto di un numero di unità superiore rispetto a quello consentito, considerata la limitata disponibilità di ormeggi e l'esigenza di assicurare il sicuro ed ordinato svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, il Comandante del porto stabilirà una turnazione imparziale degli accosti che le motonavi dovranno rispettare. Le unità che non avranno presentato un piano di accosti entro i termini stabiliti, saranno autorizzate all'ormeggio di volta in volta, in subordine rispetto a quelle inserite nella programmazione.

Art. 3 ***(Ormeggi nei porti di Favignana e di Levanzo)***

Nel periodo di vigenza della presente Ordinanza, al fine di accelerare le operazioni di ormeggio e disormeggio, i Comandanti delle unità navali interessate hanno l'obbligo di contattare il Gruppo Ormeggiatori delle isole Egadi prima di entrare nei porti di Favignana e Levanzo.

Art. 4 ***(Disposizioni finali)***

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito, sarà punita, a seconda della fattispecie, ai sensi dell'art.1174 o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga l'Ordinanza n°141/2023 e, per il periodo di vigenza, tutte le altre disposizioni in contrasto in materia di navigazione e ormeggio negli ambiti portuali di Favignana e di Levanzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo e la pubblicazione sul sito <http://www.guardiacostiera.gov.it/trapani>. Detto sito internet è accessibile anche mediante l'utilizzo del sotto riportato Qr Code:



Trapani, li _____

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Guglielmo CASSONE

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005

<i>Firmato Digitalmente da/Signed by:</i> GUGLIELMO CASSONE
<i>In Data/On Date:</i> venerdì 3 maggio 2024 12:09:15